

Publicato il 19/09/2016

N. 00303/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00502/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2016, proposto da:

Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia ONG - Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi C.F. RSSTMS78D25A271W, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi C.F. CSTPLA55H22D451L, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio, non costituito;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni C.F. BRNLRT51C17D612G, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 1° agosto 2016 "L.R. 7/95, art. 30 Calendario Venatorio Regionale 2016/2017";
- della deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2010 "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 27 giugno 2016 "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/Ce-Autorizzazione al prelievo per l'anno 2016 nei giorni di apertura anticipata della caccia";
- della deliberazione n. 728 del 12 luglio 2016 "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Integrazione della D.G.R. n.671 del 27 giugno 2016".
- di ogni altro atto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i documenti istruttori allegati e tutti i pareri degli organi regionali competenti, nonché la Delibera di Consiglio Regionale n. 5/2010 "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- alla luce delle censure contenute in ricorso e delle controdeduzioni rassegnate dalla difesa della Regione e di Federcaccia sugli specifici punti, la domanda cautelare può essere accolta nei seguenti limiti (sussistendo anche il *periculum in mora*):

- 1) calendario venatorio: caccia alla moretta (in quanto *in parte qua* la motivazione del calendario venatorio è contraddittoria);
- 2) prelievo in deroga dello storno: omessa previsione del numero massimo annuale di capi cacciabili per cacciatore (obbligo che è imposto dall'art. 2, comma 2, let. d), L.R. n. 8/2007).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di marzo 2017;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO